

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5123 del 06/10/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 ĩ Bini Metalli srl - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO) ĩ Modifica dell'autorizzazione con revoca della sospensione dell'attività di autodemolizione - Pratica ARPAE n. 30867/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5377 del 06/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Bini Metalli srl - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO) – Modifica dell'autorizzazione con revoca della sospensione dell'attività di autodemolizione - Pratica ARPAE n. 30867/2020

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La ditta Bini Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO), è attualmente autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e smaltimento (operazione D15 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

La Conferenza dei Servizi, a seguito di quanto indicato nella nota prot. 11811 del 28/07/2021 del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, il cui contenuto è stato confermato dal Rappresentante del Comando nel corso della CdS del 23/11/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.201270/2021), ha ritenuto di sospendere il rinnovo dell'autorizzazione limitatamente a l'attività di autodemolizione fino alla completa regolarizzazione della posizione della ditta rispetto alla normativa antincendio;

l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 prevede, fra l'altro:

Fase transitoria (adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11)

11. di stabilire che, in attesa dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, l'impianto deve **mantenere sospesa l'attività di autodemolizione**;
12. di stabilire che, qualora gli interventi necessari per l'adeguamento al D.P.R. n. 151/11 comportino modifiche alla configurazione dell'impianto descritta nella planimetria allegata, dovrà essere presentata ad ARPAE apposita istanza di modifica in bollo completa della documentazione necessaria;
13. di disporre che, al termine dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, sia presentata evidenza dell'ottenimento dell'autorizzazione antincendio valida / presentazione della SCIA antincendio;
14. di stabilire che, a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui al punto precedente, ARPAE provvederà a rilasciare un atto di revoca della sospensione con le prescrizioni relative a tale attività (incluse le modifiche all'Allegato Aria relative all'introduzione dell'impianto di trattamento dei depositi di gas compresso EasyGas)

DATO ATTO CHE:

La ditta Bini metalli srl, in data 06/07/2022, con comunicazione assunta agli atti ARPAE n. 111909/2022, ha trasmesso dichiarazione di non assoggettabilità alle normative di prevenzione incendi dell'attività di "demolizione di veicoli e simili";

in data 21/07/2022, con nota prot. ARPAE n. 121090/2022, la scrivente Agenzia, in qualità di responsabile del procedimento, ha richiesto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di esprimere il proprio parere in merito alla sopra citata dichiarazione di non assoggettabilità trasmessa dalla ditta;

in data 25/07/2022 la ditta Bini Metalli srl ha trasmesso planimetria aggiornata dell'impianto, in ottemperanza alla prescrizione n. 46 dell'allegato Rifiuti della sopra citata Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022, richiedendo contestualmente chiarimenti in merito alle modalità di stoccaggio previste nelle prescrizioni n. 37 e 39 dell'allegato rifiuti della medesima determina;

PRESO ATTO:

del parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena assunta agli atti ARPAE con prot. n. 159517 del 29/09/2022, nel quale è riportato quanto segue:

"Con riferimento alla vs nota, assunta agli atti di questo Comando con prot.n° 14402 del 21/07/2022, vista la comunicazione della ditta assunta agli atti del ns protocollo al n° 13316 del 06/07/2022, nella quale afferma trattarsi di attività residuale visto la collocazione dell'area di 65 mq destinata alla autodemolizione di veicoli posta all'interno del capannone considerato che la ditta afferma che "il ciclo produttivo prevede la possibilità di conferire all'interno dell'insediamento un solo mezzo da bonificare per volta e solamente se non sono già in corso operazioni di

bonifica su altro veicolo” questo Comando ritiene ammissibile per il caso specifico la non assoggettabilità dell’attività al punto 55 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.

Resta inteso che l’area di demolizione veicoli dovrà risultare facilmente individuabile e comunque non dovrà interferire con il resto dell’attività e soprattutto, un eventuale incendio che si dovesse sviluppare in tale ambito, non dovrà propagarsi al restante capannone e viceversa.

Tale condizione dovrà risultare dalla valutazione del rischio incendio in possesso alla ditta corredata delle necessarie procedure ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i..”

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 20/06/2022, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0051411_20220617, attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.106333 del 28/06/2022.

CONSIDERATO CHE:

le prescrizioni n.37 e 39 dell’Allegato RIFIUTI della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022 riportano le modalità di stoccaggio precedentemente autorizzate con la Determinazione n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, successivamente integrata e modificata con provvedimenti nn. DET-AMB-2017-640 del 09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018, per le quali non è stata richiesta e valutata la modifica e che vengono pertanto confermate;

si rende necessario modificare l’allegato rifiuti con le prescrizioni relative all’attività di autodemolizione, confermando quanto precedentemente autorizzato con la Determinazione n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, successivamente integrata e modificata con provvedimenti nn. DET-AMB-2017-640 del 09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018, come integrato e modificato dal parere del presidio territoriale di Modena prot.180309 del 23/11/2021 e dal sopraccitato parere del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena;

si rende altresì necessario modificare l’Allegato Aria con le prescrizioni relative all’introduzione dell’impianto di trattamento dei depositi di gas compresso EasyGas;

con la revoca della sospensione dell’autorizzazione all’attività di autodemolizione non variano gli importi delle garanzie finanziarie di cui all’art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che sono stati calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:

$(10 \text{ €/t} \times 500 \text{ t (potenzialità)}) + (30 \text{ €/mq} \times 140 \text{ mq (sup. impianto dedicato all'autodemolizione)}) = 5.000,00 \text{ €} + 4.200,00 \text{ €} = 9.200,00 \text{ €}$ con un importo minimo pari a **50.000,00 €**;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R4-R12 – Rifiuti non pericolosi:

$20.000 \text{ t} \times 12 \text{ €/t} = \mathbf{240.000,00 \text{ €}}$; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

$1.400 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} = \mathbf{196.000,00 \text{ €}}$; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 - Rifiuti non pericolosi:

$10 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} = 1.400,00 \text{ €}$; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti pericolosi:

$300 \text{ t} \times 15 \text{ €/t} = 4.500,00 \text{ €}$; con un importo minimo, comunque, pari a **100.000,00 €**;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti pericolosi:

$25 \text{ t} \times 250 \text{ €/t} = 6.250,00 \text{ €}$; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 - Rifiuti pericolosi:

5 t x 250 €/t = 1.250,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 666.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla revoca della sospensione dell'autorizzazione all'attività di autodemolizione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)"

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di revocare la sospensione dell'attività di autodemolizione di cui alla prescrizione n. 11 della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022;
2. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022 a Bini Metalli srl per l'impianto localizzato in Via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO), per l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e smaltimento (operazione D15 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,

al presente atto;

3. di approvare gli Allegati:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,

“PLANIMETRIA RIFIUTI-ACQUE – Luglio 2022”

della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022;

4. di dare atto che gli Allegati:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“PLANIMETRIA RIFIUTI-ACQUE – Luglio 2022” (in sostituzione della Planimetria RIFIUTI-ACQUE - Dicembre 2021 allegata della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022);

alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022;

5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l’importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **666.000,00 €**. L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- c) con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegare all’originale della appendice alla polizza;
- f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;

7. di stabilire che, a partire dal giorno successivo al rilascio del presente atto di revoca della sospensione dell’attività di autodemolizione, la fase transitoria di cui al punto 11 del presente atto è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;

8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con, determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022 della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme

vigenti. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla determina sopra richiamata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

9. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
10. di confermare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 29/06/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
11. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
12. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Bini Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO),

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata da ARPAE ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022 consente l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare:

D15 deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
 R13 messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
 R12 attività di selezione, cernita e disassemblaggio (anche di apparecchiature fuori uso riconducibili in parte a RAEE (R12), ai sensi del D.Lgs. 49/2014), pressatura, cesoiatura
 R4 recupero/riciclaggio dei rifiuti metallici

L'attività di autodemolizione (R12 operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura mediante mezzo mobile limitatamente al rifiuto EER 160104* - veicoli fuori uso per il quale l'attività di rottamazione dei veicoli fuori uso conforme al D.Lgs. 209/03) è stata sospesa nelle more dell'adeguamento al DPR 151/11.

In precedenza l'attività era autorizzata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, successivamente modificata con provvedimento DET-AMB-2017-640 del 09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018 e la ditta era iscritta al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena al n. MOD029, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, per le attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi svolte sempre presso l'impianto di Via Cavazza 14/A a Modena (MO).

L'impianto, identificato catastalmente al foglio 48 mappale 393, costituito da un'area di circa 5000 mq, è in parte realizzato su un'area esterna pavimentata in CLS (2760 mq). La restante area impiantistica (990 mq) si sviluppa all'interno di un capannone con pavimentazione impermeabile, provvisto di pozzetto di raccolta di eventuali reflui di percolazione, utilizzato in parte anche per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti (autoveicoli e raee).

L'impianto è dotato di una barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo verso l'esterno.

L'impianto ha una postazione di pesatura in prossimità dell'accesso, davanti agli uffici.

Nell'area è installata una pressa cesoia per la riduzione volumetrica; per le movimentazioni dei rifiuti vengono inoltre utilizzate attrezzature quali carrelli elevatori con pinze o forche e ragni semoventi con polipo.

E' inoltre presente il rilevatore portatile per la radioattività, per il quale è stata fornita documentazione inerente le procedure adottate per la sorveglianza radiometrica a firma di esperto qualificato.

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza dei Servizi convocata nell'ambito del procedimento di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione unica è stato chiesto alla ditta di ridefinire il layout impiantistico separando le attività attualmente autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216 o, nell'impossibilità di effettuare tale separazione, richiedere un'Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/200 per tutte le attività di gestione rifiuti esercitate nell'impianto. La ditta ha quindi proposto una revisione dell'impianto per l'assoggettamento alla sola autorizzazione unica.

Le attività di recupero/smaltimento per le quali ha richiesto il rinnovo/integrazione dell'autorizzazione sono le seguenti:

D15 deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

R13 messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

R12 operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura mediante mezzo mobile limitatamente al rifiuto EER 160104* - veicoli fuori uso per il quale l'attività di rottamazione dei veicoli fuori uso è autorizzata in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 209/03

R12 attività di selezione, cernita e disassemblaggio

R4 recupero/riciclaggio dei rifiuti metallici

Per la gestione dell'impianto, la ditta ha proposto di raggruppare i rifiuti per i quali viene prevista la stessa attività di recupero e le stesse caratteristiche di pericolosità, facendo corrispondere un unico limite massimo di stoccaggio istantaneo e quantitativo annuale.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 23/02/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.39922/2021), 27/07/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.121736/2021) e 23/11/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.201270/2021), è emerso che l'attività di autodemolizione esercitata nell'impianto è soggetta a quanto disciplinato nel DPR 151/2011 (Allegato I n. 55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2, Categoria B) nell'ambito della normativa antincendio, ma che la ditta risulta priva di autorizzazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011 per quanto riguarda tale attività.

La Conferenza di Servizi ha confermato che l'attività di autodemolizione potrà essere svolta solo a seguito della completa regolarizzazione della posizione della ditta rispetto alla normativa antincendio, di cui dovrà essere data evidenza anche ad ARPAE e Comune di Modena, pertanto nelle more dell'adeguamento a quanto previsto dal DPR 151/2011, il rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di autodemolizione è sospesa.

Il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE con prot. n. 180309 del 23/11/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti, alle condizioni e prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi già vigenti nelle determinazioni autorizzative, e alle ulteriori prescrizioni relative alle operazioni di recupero.

La conferenza dei servizi nella seduta conclusiva del 23/11/2021 ha concluso i propri lavori non rilevando motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione unica art. 208 con le modifiche richiamate in premessa, con le prescrizioni contenute nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, confermando inoltre le prescrizioni riportate nella Determinazione n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016 e ss.mm.ii. e nel rinnovo dell'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, al n. MOD029, prot.12966 del 28/06/2018, quando non in contrasto tra loro.

L'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata da ARPAE ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022, in conclusione al procedimento sopra illustrato, prevede fra l'altro:

Fase transitoria (adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11)

11. di stabilire che, in attesa dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, l'impianto deve **mantenere sospesa l'attività di autodemolizione**;
12. di stabilire che, qualora gli interventi necessari per l'adeguamento al D.P.R. n. 151/11 comportino modifiche alla configurazione dell'impianto descritta nella planimetria allegata, dovrà essere presentata ad ARPAE apposita istanza di modifica in bollo completa della documentazione necessaria;
13. di disporre che, al termine dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, sia presentata evidenza dell'ottenimento dell'autorizzazione antincendio valida / presentazione della SCIA antincendio;
14. di stabilire che, a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui al punto precedente, ARPAE provvederà a rilasciare un atto di revoca della sospensione con le prescrizioni relative a tale attività (incluse le modifiche all'Allegato Aria relative all'introduzione dell'impianto di trattamento dei depositi di gas compresso EasyGas)

La ditta Bini metalli srl, in data 06/07/2022, con comunicazione assunta agli atti ARPAE n. 111909/2022, ha trasmesso dichiarazione di non assoggettabilità alle normative di prevenzione incendi dell'attività di "demolizione di veicoli e simili";

in data 21/07/2022, con nota prot. ARPAE n. 121090/2022, la scrivente Agenzia, ha richiesto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di esprimere il proprio parere in merito alla dichiarazione di non assoggettabilità alle normative di prevenzione incendi dell'attività di "demolizione di veicoli e simili" presentata dalla ditta Bini metalli srl in data 06/07/2022, con comunicazione assunta agli atti ARPAE n. 111909/2022;

in data 25/07/2022 la ditta Bini Metalli srl ha trasmesso planimetria aggiornata dell'impianto, in ottemperanza alla prescrizione n. 46 dell'allegato Rifiuti della sopra citata Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022, richiedendo contestualmente chiarimenti in merito alle modalità di stoccaggio previste nelle prescrizioni n. 37 e 39 dell'allegato rifiuti della medesima determina.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha trasmesso il proprio parere, assunto agli atti ARPAE con prot. n. 159517 del 29/09/2022, nel quale è riportato quanto segue:

"Con riferimento alla vs nota, assunta agli atti di questo Comando con prot.n° 14402 del 21/07/2022, vista la comunicazione della ditta assunta agli atti del ns protocollo al n° 13316 del 06/07/2022, nella quale afferma trattarsi di attività residuale;

*visto la collocazione dell'area di 65 mq destinata alla autodemolizione di veicoli posta all'interno del capannone; considerato che la ditta afferma che **"il ciclo produttivo prevede la possibilità di conferire all'interno dell'insediamento un solo mezzo da bonificare per volta e solamente se non sono già in corso operazioni di bonifica su altro veicolo"***

questo Comando ritiene ammissibile per il caso specifico la non assoggettabilità dell'attività al punto 55 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011.

Resta inteso che l'area di demolizione veicoli dovrà risultare facilmente individuabile e comunque non dovrà interferire con il resto dell'attività e soprattutto, un eventuale incendio che si dovesse sviluppare in tale ambito, non dovrà propagarsi al restante capannone e viceversa.

Tale condizione dovrà risultare dalla valutazione del rischio incendio in possesso alla ditta corredata delle necessarie procedure ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i.."

Richiamato il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di Modena di ARPAE prot. n. 180309 del 23/11/2021 dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti, alle condizioni e prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi già vigenti nelle determinazioni autorizzative, e alle ulteriori prescrizioni relative alle operazioni di recupero.

Ritenuto, sulla base di quanto indicato nel parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, di ridurre il quantitativo di veicoli in stoccaggio istantaneo autorizzato a n. 1 veicolo;

Valutato che le prescrizioni n.37 e 39 dell'Allegato RIFIUTI della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022 riportano le modalità di stoccaggio precedentemente autorizzate con la Determinazione n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, successivamente integrata e modificata con provvedimenti nn. DET-AMB-2017-640 del 09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018, per le quali non è stata richiesta e valutata la modifica e che vengono pertanto confermate;

Ritenuto che possa darsi luogo alla revoca della sospensione dell'autorizzazione all'attività di autodemolizione, si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022, opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni per l'attività di autodemolizione già indicate nella Determinazione n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, successivamente integrata e modificata con provvedimenti nn. DET-AMB-2017-640 del 09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018, come integrate e modificate dal parere del presidio territoriale di Modena prot. 180309 del 23/11/2021 e dal sopracitato parere del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Bini Metalli srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. è ammesso il deposito preliminare D15 non finalizzato a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato all'operazione D15	Q. MAX. ANNUALE autorizzato all'operazione D15
RIFIUTI PERICOLOSI				t	t/a
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	Big bag o fusti interni	D15		
150202* §	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (filtri olio)	Fusti interni			
160107*	Filtri dell'olio	Fusti interni			
160601*	Batterie al piombo	Casse interne			
160602*	Batterie al nichel-cadmio	Casse interne			
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	Fusti, contenitori interni			
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	Fusti, contenitori interni			
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Fusti, big bags interni			
TOTALE				5	500

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. è ammessa la sola messa in riserva R13 non finalizzata a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva	Q. MAX. ANNUALE autorizzato alla messa in riserva
RIFIUTI PERICOLOSI				t	t/a
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	Fusti o container interni	R13		
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	Fusti interni con bacino contenimento			
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Fusti interni con bacino contenimento			
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	Fusti interni con bacino contenimento			
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	Fusti interni con bacino contenimento			
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Fusti interni con bacino contenimento			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Fusti, big bag interni			
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Fusti, big bag interni			
160107*	filtri dell'olio	Fusti interni			
160601*	batterie al piombo	Vasca in acciaio interna			
160602*	batterie al nichel-cadmio	Vasca in acciaio interna			
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	Cassone esterno			

160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	Contenitori interni			
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	Cassone esterno			
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	Cassone esterno			
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	Cassone esterno			
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	Cassone esterno			
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	Cassone esterno			
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	Cassone esterno			
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	Cassone esterno			
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	Cassone esterno			
TOTALE				25	1.500

4. è ammessa l'operazione di recupero R12, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato	Q. MAX. ANNUALE autorizzato all'operazione R12
RIFIUTI PERICOLOSI				t	t/a
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Cumuli interni	R12	3	300

5. è ammesso il deposito preliminare D15 non finalizzato a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo o autorizzato al deposito preliminare	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO AL DEPOSITO o PRELIMINARE
RIFIUTI NON PERICOLOSI				t	t/a
150106	Imballaggi in materiali misti	Contenitori interni	D15		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	Contenitori interni			
TOTALE				10	1000

6. è ammessa la sola messa in riserva R13 non finalizzata a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE
RIFIUTI NON PERICOLOSI			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Cassone esterno	R13
030101	scarti di corteccia e sughero	Cassone esterno	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	Cassone esterno	
070213	rifiuti plastici	Cassone esterno	
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	Cassone esterno	
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	Cassone esterno	
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	Cassone esterno	
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	Cassone esterno	
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Cassone esterno	
101206	Stampi di scarto	Cassone esterno	

101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	Cassone esterno
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	Cassone esterno
110501	zinco solido	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	Cassone esterno
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	Cassone interno
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	Cassone interno
150101	imballaggi in carta e cartone	Cassone esterno
150102	imballaggi in plastica	Cassone esterno
150103	imballaggi in legno	Cassone esterno
150105	imballaggi in materiali compositi	Cassone esterno
150106	imballaggi in materiali misti	Cassone esterno
150107	imballaggi in vetro	Cassone esterno
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Cassone interno
160103	pneumatici fuori uso	Cassone interno
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose	Cumuli esterni
160116	serbatoi per gas liquido	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
160118	metalli non ferrosi	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
160119	plastica	Cassone esterno
160120	vetro	Cassone esterno
160122	componenti non specificati altrimenti	Cassone esterno
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	Cassone interno

160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Cassone esterno
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Cassone esterno
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Cassone esterno
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	Cassone esterno
170101	cemento	Cassone esterno
170102	mattoni	Cassone esterno
170103	mattonelle e ceramiche	Cassone esterno
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Cassone esterno
170201	legno	Cassone esterno
170202	vetro	Cassone esterno
170401	rame, bronzo, ottone	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
170402	alluminio	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
170403	piombo	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
170404	zinco	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
170406	stagno	Cassone esterno o cumulo/Contenitore interno
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	Cassone esterno
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Cassone esterno
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Cassone esterno

170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Cumulo interno	
191204	plastica e gomma	Cassone esterno	
191205	vetro	Cassone esterno	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Cassone esterno	
200101	carta e cartone	Cassone esterno	
200102	vetro	Cassone esterno	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	Cassone esterno	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Cassone esterno	
200139	plastica	Cassone esterno	
200201	rifiuti biodegradabili	Cassone esterno	
200301	rifiuti urbani non differenziati	Cassone esterno	

7. è ammessa l'operazione di recupero R12, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE
RIFIUTI NON PERICOLOSI			
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	Cassoni interni	R12
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	Cassoni interni	
150102	imballaggi in plastica	Cumuli interni	
150106	imballaggi in materiali misti	Cassoni esterni, selezione interna	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Cumuli o contenitori interni	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Cassoni esterni, selezione interna	

170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Cumuli o contenitori interni	
--------	---	------------------------------	--

8. sono ammesse le operazioni di recupero R13-R12-R4, per i seguenti rifiuti metallici non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONI AUTORIZZATE
RIFIUTI NON PERICOLOSI - METALLI			
100210	scaglie di laminazione	Cumuli interni o esterni	R13 - R12 - R4
100899	rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli interni o esterni	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Cassoni a tenuta	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	Cassoni a tenuta	
120199	rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli interni o esterni	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Cassoni a tenuta	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	Cassoni a tenuta	
150104	imballaggi metallici	Cassoni a tenuta	
160117	metalli ferrosi	Cumuli interni o esterni	
170402	alluminio	Cumuli interni o esterni	
170405	ferro e acciaio	Cumuli interni o esterni	
170407	metalli misti	Cumuli interni o esterni	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Cumuli interni o esterni	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	Cumuli interni o esterni	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	Cumuli interni o esterni	
191202	metalli ferrosi	Cumuli interni o esterni	
191203	metalli non ferrosi	Cassoni a tenuta	
200140	metallo	Cassoni a tenuta	

Quantitativi di rifiuti non pericolosi autorizzati

9. per i rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni R13, R12 ed R4, indicati ai precedenti punti 6, 7 e 8, sono autorizzati i seguenti quantitativi massimi:

Gruppo	Quantità massime istantanee (t)	Quantità massime annuali (t/a)
Metalli R13-R12-R4 (punto 8)	1.400	R4 - R12: max 20.000
Rifiuti da selezionare R12 (punto 7)		
Messa in riserva R13 (punto 6)		R13: 19.000
TOTALI	1.400	39.000

10. il quantitativo massimo complessivo annuale autorizzato per le operazioni di recupero R13, R12 ed R4 di rifiuti non pericolosi di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 è pari a **39.000 t/a**, di cui al massimo 20.000 t/a per le operazioni R12 ed R4;
11. il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo complessivo autorizzato per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di recupero R13, R12 ed R4 di cui ai ai precedenti punti 6, 7 e 8 è pari a **1.400 t**;
12. al fine di verificare le quantità di rifiuti in stoccaggio, nonché le quantità gestite nell'anno, la ditta dovrà essere in possesso di idoneo sistema gestionale di registrazione dei rifiuti in grado di fornire alle autorità di controllo la lista e i quantitativi dei rifiuti presenti presso l'impianto e le relative giacenze;
13. annualmente, entro il 30/04 deve essere inviata una relazione nella quale siano esplicitati i quantitativi di rifiuti non pericolosi di cui ai punti 6, 7 e 8 sottoposti alla sola operazione R13 e alle operazioni R12 e R4;

Prescrizioni specifiche per le operazioni R13-R12-R4 - rifiuti metallici

14. l'operazione R4 autorizzata consiste nella selezione e riduzione volumetrica finalizzata ad ottenere materia prima secondaria per l'industria metallurgica in conformità al Regolamento UE n. 333/2011;
15. i rifiuti da recuperare e l'operazione di recupero R4 autorizzata devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
16. i materiali originati dalle operazioni di recupero possono "cessare la qualifica di rifiuto" nel rispetto delle condizioni definite dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
17. qualora i materiali originati dalle operazioni di recupero non possiedano le caratteristiche di cui al punto 15, devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
18. entro 30 giorni dal rinnovo, la ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC ed ST) la Certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
19. i rifiuti metallici sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati all'operazione di recupero R4 ai sensi del D.lgs. 152/06;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati in modalità R12

20. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:
- cernita/selezione/disassemblaggio/pressatura/cesoiatura. Le operazioni di cernita/selezione/disassemblaggio sono finalizzate ad ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero (plastica, metalli ferrosi e non, cavi, ecc.);
 - pelatura dei cavi mediante l'utilizzo di macchina "pelacavi" al fine della separazione della componente metallica (rame/alluminio) da quella in gomma. Entrambe le componenti (metallo e gomma) saranno gestite come rifiuti;
21. dalle operazioni di cui al punto 20 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il

trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;

22. relativamente ai rifiuti di cui ai codici 150102 e 150110* devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a. sono ammesse le operazioni di rimozione manuale delle parti metalliche (gabbie protettive) e dei pallets in legno alla base impiegati per la movimentazione degli imballaggi medesimi. Tali operazioni devono essere svolte nel capannone in prossimità dell'area di trattamento veicoli e disassemblaggio RAEE dotata di pozzetto cieco per la raccolta di eventuali liquidi;
 - b. le componenti recuperabili rimosse devono essere conferite come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
 - c. gli imballaggi di cui al codice 150110* devono essere sempre mantenuti chiusi. Le operazioni di rimozione manuale sopra descritte possono essere effettuate sui contenitori integri;
 - d. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone in prossimità dell'area di lavorazione;
23. relativamente agli imballaggi in materiali misti (150106) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti devono essere costituiti da una miscela di tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, imballaggi di ferro;
 - b) le operazioni di recupero ammesse sono: messa in riserva e cernita finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche, per il loro successivo invio ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06. Sui rifiuti originati dalle operazioni di cernita potranno altresì essere effettuate operazioni di riduzione volumetrica;
 - c) le operazioni di cernita devono essere effettuate esclusivamente al coperto;
 - d) sugli imballaggi destinati allo smaltimento sono ammesse operazioni di cernita consistenti esclusivamente nell'asportazione di eventuali corpi estranei. Non sono pertanto autorizzate operazioni di cernita finalizzate al recupero di frazioni;
 - e) gli imballaggi misti destinati al recupero, devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento;
 - f) lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente all'interno o in cassoni a tenuta, dotati di copertura, collocati nell'area cortiliva;
24. relativamente ai rifiuti di cui al codice europeo 170904:
- a) i rifiuti devono essere costituiti da una miscela dei seguenti materiali: imballaggi, plastica, ferro, legno;
 - b) le operazioni di recupero ammesse sono: messa in riserva e cernita finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche, per il loro successivo invio ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06;
 - c) le operazioni di cernita devono essere effettuate esclusivamente al coperto;
 - d) i rifiuti devono essere stoccati all'interno di cassoni a tenuta dotati di copertura;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti costituiti da "Apparecchiature fuori uso"

25. per quanto riguarda i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) **l'operazione** di recupero R12 autorizzata è quella definita al punto 22 a). E' ammessa eventuale operazione di riduzione volumetrica sui rifiuti metallici originati dalle operazioni di selezione/disassemblaggio;
 - b) relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività di recupero deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo. Preso atto che la ditta effettua la messa in riserva, selezione/disassemblaggio finalizzata all'ottenimento di frazioni

- merceologiche omogenee (plastica, metalli ferrosi e non, cavi, ecc.) da avviare al recupero, devono essere osservate, in particolare, le seguenti prescrizioni:
- i rifiuti devono ricadere nell'elenco di cui all'allegato IV al D.lgs. 49/2014;
 - relativamente agli impianti di refrigerazione e riscaldamento, l'assenza di gas deve essere certificata da apposito documento rilasciato da ditta specializzata ad effettuare la rimozione dello stesso direttamente nel luogo di produzione del rifiuto. Detta certificazione deve essere conservata presso l'impianto in oggetto e mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - la messa in riserva deve essere effettuata al coperto adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento;
 - lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- c) l'organizzazione del centro deve rispecchiare, per quanto applicabile, la suddivisione in settori corrispondenti alle diverse fasi del trattamento di rifiuti previsto dal D.lgs. 49/2014. In particolare, in relazione all'attività svolta, l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori, individuati con apposita segnaletica:
- settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento;

Prescrizioni relative all'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi

26. i fanghi identificati con il codice europeo 120118* devono essere stoccati in fusti o in container a tenuta. Tali rifiuti possono essere ritirati nell'impianto esclusivamente se allo stato fisico solido e/o palabile.;
27. Relativamente ai rifiuti identificati con i codici CER 160601* (batterie al piombo) e 160602* (batterie al nichel-cadmio) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente all'interno di contenitori in acciaio inox collocati nel capannone;
 - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici sul terreno;
 - i liquidi elettrolitici eventualmente separati dalle batterie devono essere raccolti in idonei contenitori su superficie impermeabilizzata avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta degli eventuali liquidi fuoriusciti dai contenitori. I suddetti liquidi devono essere smaltiti conformemente alle vigenti leggi;
 - i rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente dalle batterie conferite ad impianti di smaltimento;
 - qualora le batterie vengano conferite ad impianti di smaltimento, la Ditta titolare della presente autorizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'ARPAE di Modena, l'impianto (denominazione e sede) al quale i rifiuti medesimi sono destinati;
28. i rifiuti di cui ai codici europei 160121*, 160807*, 170106*, 170204*, 170409*, 170410*, 170503*, 170801*, 170903* devono essere stoccati esclusivamente all'interno di cassoni a tenuta e chiusi;
29. i rifiuti costituiti da oli minerali, identificati con i codici CER 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208* devono essere stoccati all'interno del capannone in idonei contenitori dotati di idoneo bacino di contenimento di capacità pari ad 1/3 di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve avere una capacità pari a quella del più grande dei serbatoi di stoccaggio; sono ammesse eventuali operazioni di travaso dei predetti rifiuti dai contenitori impiegati per il trasporto a quelli utilizzati per lo stoccaggio degli stessi. Tale operazione deve avvenire esclusivamente all'interno del bacino di contenimento;
30. i rifiuti identificati con il codice europeo 160213* devono essere stoccati esclusivamente in contenitori a tenuta collocati all'interno del capannone; non è pertanto ammesso lo stoccaggio in cumuli di tali rifiuti;

31. i rifiuti identificati con il codice EER 160801 devono essere stoccati in un cassone a tenuta collocato all'interno del capannone e devono essere conferiti ad impianti autorizzati;
32. i rifiuti costituiti da spezzoni di cavo devono essere stoccati in cumuli all'interno del capannone, su superficie impermeabile dotata di pendenza atta a convogliare eventuali liquidi all'interno del pozzetto cieco;
33. l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti costituiti da spezzoni di cavo (codici EER 170411) deve essere pari a 3 metri;
34. i rifiuti identificati con il codice europeo 150203 devono essere messi in riserva esclusivamente all'interno di un cassone a tenuta collocato all'interno del capannone;
35. i rifiuti identificati con i codici EER 160214, 160216 e 200136 devono essere stoccati in cassoni a tenuta dotati di copertura impermeabile e devono essere conferiti ad impianti autorizzati;
36. sui rifiuti di cui ai codici europei 160801, 160216, 170402, 160214, 160216, 200136, 070213, 120105, 160119 è ammessa l'operazione di cernita, intesa come asportazione di eventuali corpi estranei in grado di comprometterne il successivo recupero;
37. i rifiuti identificati con i codici EER 150104, 150105, 150106, 191203 e 200140 devono essere stoccati all'interno di cassoni a tenuta e coperti;
38. i rifiuti identificati con i codici EER 100906, 100908, 100910, 100912, 161102, 161104 devono essere stoccati in cassoni a tenuta e coperti;
39. i rifiuti identificati con i codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, devono essere stoccati in cassoni a tenuta e coperti;
40. i rifiuti di cui ai codici 120117 e 120121 devono essere stoccati in cassoni collocati all'interno del capannone;
41. i rifiuti di cui al codice europeo 150101 devono essere stoccati in cassoni a tenuta dotati di copertura;
42. le aree di stoccaggio dei rifiuti destinati ad operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere fisicamente separate da quelle dei rifiuti destinati alle operazioni di messa in riserva (R13);
43. i rifiuti ingressati con l'operazione di messa in Riserva R13 devono essere destinati agli impianti di recupero preferibilmente entro 6 mesi dalla data di accettazione, e comunque non oltre 12 mesi;
44. i rifiuti ingressati con l'operazione di deposito preliminare D15 devono essere avviati alle operazioni di smaltimento entro 12 mesi dalla data di accettazione in impianto;

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso (codice europeo 160104*)

45. è ammessa l'operazione di recupero R12, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R12
RIFIUTI PERICOLOSI			t	t/a

160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12	1 veicoli (1 tonnellate) ¹	500 t/a ²
---------	-------------------	---------	---------------------------------------	----------------------

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06

¹ di cui massimo 1 costituito da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06: la ditta potrà conferire all'interno dell'insediamento un solo mezzo da bonificare per volta e solamente se non sono già in corso operazioni di bonifica su altro veicolo

² di cui massimo 100 t/a per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

46. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura mediante mezzo mobile di proprietà dell'azienda dei veicoli fuori uso.
47. La gestione dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto del Progetto di Adeguamento approvato con determinazione della Provincia di Modena n. 548 del 01/06/2006, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto.
48. La presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti sia ai veicoli fuori uso definiti all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03, sia ai veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06.
49. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA.
50. I veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio preliminare al trattamento devono essere disposti linearmente (non accatastati). Considerato che tale area di conferimento, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli da trattare.
51. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire all'interno del capannone dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, nell'area identificata come "DT rifiuti pericolosi da autodemolizione" nell'elaborato grafico "PLANIMETRIA RIFIUTI-ACQUE - Luglio 2022" pervenuto all'ARPAE in data 25/07/2022 e assunto agli atti con prot. n. 122702/2022, secondo le seguenti indicazioni:
- i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi, devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna e chiuso. Relativamente a tali condensatori, deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo e, qualora la stessa risulti antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti
 - i componenti che possono esplodere (es. airbags), successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta e chiuso;
 - gli oli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
 - gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - i rifiuti liquidi pericolosi devono essere raccolti in contenitori realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al volume del contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del

- contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
- i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti.
 - le condizioni di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti anche nella fase di raccolta di tale rifiuto (ad esempio mediante contenitori a rendere allo smaltitore oppure contenitori dotati di sistemi di raccolta di tali liquidi).
52. Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato alla messa in sicurezza del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.
53. Lo stoccaggio degli pneumatici deve avvenire in cassone posto in prossimità del capannone.
54. I motori estratti devono essere stoccati in cassone a tenuta stagna e chiuso
55. i catalizzatori estratti devono essere collocati al coperto in contenitori a tenuta e chiusi;
56. Relativamente ai serbatoi di gas da bonificare, provenienti dai veicoli fuori uso:
- Le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo
 - Le operazioni devono avvenire nel rispetto di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario e dovranno essere svolte in assenza di vento e precipitazioni, nel rispetto vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi.
57. La gestione dei fluidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 231 del 20/09/2002.
58. Le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento e nel rispetto comunque delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.
59. Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03, devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.
60. Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", la Ditta è tenuta a rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi.
61. Devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.
62. Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero.
63. Lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi. è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli.

64. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli trattati.
65. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.
66. le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
67. L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03.
68. Devono essere integralmente rispettate le condizioni indicate nel parere rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco di Modena (assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 159517 del 29/09/2022) in particolare:
- il ciclo produttivo prevede la possibilità di conferire all'interno dell'insediamento un solo mezzo da bonificare per volta e solamente se non sono già in corso operazioni di bonifica su altro veicolo;
 - l'area di demolizione veicoli dovrà risultare facilmente individuabile e comunque non dovrà interferire con il resto dell'attività;
 - un eventuale incendio che si dovesse sviluppare in tale ambito, non dovrà propagarsi al restante capannone e viceversa; tale condizione dovrà risultare dalla valutazione del rischio incendio in possesso alla ditta corredata delle necessarie procedure ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i.;

Prescrizioni generali

69. l'impianto deve essere gestito secondo la configurazione rappresentata nella planimetria "RIFIUTI-ACQUE - Luglio 2022" pervenuto all'ARPAE di Modena in data 25/07/2022 e assunta agli atti con prot. n. 122702/2022 e allegata al presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto;
70. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
71. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
72. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati, l'operazione effettuata e, relativamente ai rifiuti pericolosi, tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione indicanti la pericolosità dei rifiuti stoccati e le norme di comportamento per la loro manipolazione. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
73. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono contenere una sola tipologia di rifiuto per volta;
74. i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori, cassoni, ecc. devono essere dotati di copertura: quest'ultima deve essere a tenuta per i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
75. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;

76. i contenitori e serbatoi dei rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
77. i cumuli di rifiuti posti all'interno del capannone, devono avere un'altezza massima di 6 metri, se non altrimenti indicato da prescrizioni specifiche (es. cavi);
78. i cumuli dei rifiuti e delle End of Waste devono essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti e dei materiali; qualora siano di altezza superiore a 3 metri la ditta deve essere in possesso di una relazione firmata da tecnico abilitato nella quale ne sia documentata la stabilità in relazione ai quantitativi autorizzati, alle superfici individuate e alla tipologia di rifiuti o materiali stoccati;
79. l'altezza massima dei cumuli di rifiuti e di End of Waste, dove non indicata da prescrizioni specifiche del presente atto, deve comunque rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
80. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
81. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
82. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
83. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto, e le aree di deposito delle EoW devono essere opportunamente identificate;
84. le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99;
85. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
86. presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
87. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
88. la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
89. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati all'interno o in contenitori/cassoni a tenuta;
90. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi;
91. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
92. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
93. deve essere garantita la sigillatura superficiale dei pozzetti nella pavimentazione ove si svolgono le operazioni di disassemblaggio RAEE al fine di evitare eventuali infiltrazioni e/o percolamenti nel circuito fognario;

94. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
95. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
96. relativamente alle tipologie di rifiuto per le quali la Ditta Bini Metalli srl è autorizzata sia al ritiro da terzi, sia alla produzione dalla propria attività, i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con il presente atto, sono da intendersi comprensivi di entrambe le fattispecie;
97. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
98. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Bini metalli Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di EOW;
99. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti;
100. presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
101. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto per i quali la Ditta non è autorizzata anche al ritiro da terzi, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 185-bis della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;
102. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con l'istanza (Rif. prot. n.152416 del 04/10/2021);
103. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.

ALLEGATO ARIA

Ditta Bini Metalli Srl, con sede legale e operativa in Via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Bini Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO), gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Con l'istanza di rinnovo, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta ha chiesto di modificare l'Allegato Aria dell'Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/06 introducendo l'impianto di trattamento dei depositi di gas compresso EasyGas; quest'ultimo non è stato valutato in quanto dedicato esclusivamente all'attività di autodemolizione, che è stata sospesa con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022.

Con la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'attività di autodemolizione, si rende necessario modificare l'Allegato Aria con le prescrizioni relative all'introduzione dell'impianto di trattamento dei depositi di gas compresso EasyGas per l'attività di messa in sicurezza di serbatoi gas di autoveicoli, attività con emissioni in atmosfera, come da documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06, che presenta la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Rimozione e combustione gas metano e GPL residuale da bombole

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE con Prot.n. 180309 del 23/11/2021 ha prodotto contributo istruttorio, nell'ambito del procedimento di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, conclusasi con il rilascio della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-3311 del 30/06/2022.

In via istruttoria è stato verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistano condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Bini Metalli Srl, con sede legale e operativa in Via Cavazza n.14/A in Comune di Modena (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO E GPL DA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 69.68 kW)			
Portata_____	Tiraggio naturale		
Altezza minima_____	2,4	m	
Durata_____	0.5	h/g	

1. Il punto di emissione deve essere posto ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. La torcia deve essere posizionata in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine la bocca emittente deve risultare più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. Il bruciatore deve essere dotato di strutture di protezione antivento o impiegato in condizioni di calma o debole intensità eolica.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

EMISSIONI DIFFUSE

6. nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol;
7. nella movimentazione dei rifiuti si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
8. specialmente durante la stagione secca, nelle fasi di spostamento e riduzione volumetrica dei rifiuti metallici, devono essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare lo sviluppo di polveri, come ad esempio riduzione della velocità dei mezzi e di carico della cesoia, nebulizzazione di acqua sulla cesoia,...;
9. le aree esterne, tutte impermeabilizzate, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura);
10. ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.